



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione Ambientale
VA@pec.mite.gov.it

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana
segreteria gabinetto@regione.sicilia.it

Alla Regione Sicilia
Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani
sopritp@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: [ID: 5752] Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto per la realizzazione un impianto eolico, denominato "Trapani 3", costituito da 30 aerogeneratori e dalle opere di connessione alla RTN, per una potenza complessiva di 126 MW, Comuni di Marsala (TP), Mazara del Vallo (TP), Salemi (TP) e Trapani (TP).

Proponente: Enel Green Power Solar Energy S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;



VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’ e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07/08/2019);

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura";

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTA la Deliberazione n. 67 del 12.02.2022 "Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano – PEARS";



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica (MiTE) ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023;

CONSIDERATO che con istanza prot. ENEL-ESS-311 del 18/12/2020, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 38180 del 31/12/2020, la Società proponente Enel Green Power Solar Energy ha avanzato richiesta di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 per il progetto di realizzazione di un impianto eolico denominato "TRAPANI 3" costituito da 30 aerogeneratori e opere connesse ubicato nei comuni di Marsala (TP) Mazara del Vallo (TP) Salemi (TP) e Trapani (TP) per una potenza installata pari a 126 MW, l'energia prodotta dagli aerogeneratori, attraverso il sistema di cavidotti interrati in media tensione a 33kV, sarà convogliato ad una sottostazione di trasformazione 220/33 kV in condivisione con altri produttori per l'innalzamento da media ad alta tensione, la sottostazione di trasformazione sarà collegata alla stazione di smistamento RTN denominata "Partanna 2" di nuova realizzazione da parte dell'ente gestore;

CONSIDERATO che con nota prot. 30171 del 23/03/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 9685 del 23/03/2021, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MiTE, ha comunicato la procedibilità dell'istanza e la pubblicazione della documentazione e responsabile del procedimento;



CONSIDERATO che con nota prot. n. 10279 del 29/03/2021 la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni relative al progetto suddetto, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 9028 del 24/06/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 21725 del 25/06/2021 la **Soprintendenza ai BB.CC.AA. della provincia di Trapani** comunicava quanto segue:

*« In riferimento alla nota di codesto Ministero della Cultura del 29.03.2021, prot. n. 10279, relativa all'oggetto; VISTA la documentazione consultata nel sito del MITE dalla quale si evince l'articolata ubicazione dell'impianto in argomento, **costituito da 30 aerogeneratori della potenza complessiva di 126 MW, alti al mozzo m 119,00 con raggio del rotore di m 81,00, per un totale in altezza fino a m 200,00;***

[...]

VISTA la relazione archeologica di quest'Ufficio del 23.06.2021, che evidenzia che le opere indicate in oggetto non si sovrappongono con le aree archeologiche indicate nel PP dell'ambito 2-3 adottato. In considerazione delle considerevoli dimensioni dell'area d'intervento pari a circa kmq 20 e della Relazione Archeologica GRE_EEC_R_26_1T_W_J4703_00_018_00, Relazione archeologica - ViArch, presente negli elaborati consultati, si rappresenta che nelle vicinanze sono presenti le zone d'interesse archeologico di Baglio Peronello, Chelbi e Granozzi, indicate nella Carta Archeologica del PP succitato nn. 87, 100, 111, ed altresì si rileva che i siti archeologici di grande rilevanza culturale quali, ad esempio, Roccazzo - Mazara del Vallo e Mokarta -Salemi, distano all'incirca km 7, 00 dal parco eolico in questione.

CONSIDERATO che dall'esame degli elaborati pervenuti le aree d'intervento risultano inserite in un multiforme paesaggio agrario di tipo tradizionale, ricco di architetture produttive -Beni Isolati-, comunque non gravato da vincoli paesaggistici;

CONSIDERATO che occorre valutare l'impatto delle opere previste secondo le indicazioni di cui al D.M. 10.09.2010, nell'area contermina a quella di progetto pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori, comprensiva del raggio del rotore, all'interno della quale individuare le interferenze con Beni Culturali e Paesaggistici;

questa Soprintendenza, per quanto sopra, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra norma di legge, comunica che le aree interessate dall'impianto non risultano, allo stato attuale, sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

tuttavia, si evidenzia che:

- 1) l'intervento in argomento interessa una vasta area, pari/superiore a circa kmq 20, dislocata a Sud della Fiumara Agezio, Pellegrino, canale delle Guarine, a Nord Ovest del Torrente Iudeo, a Nord del Fosso di Piraino, ove insistono numerosi Beni Storici/Isolati, tav. 8.2, 8.5, 8.6 del PP succitato, quali, molteplici abbeveratoi, Case coloniche, e, partendo da Ovest, tra i più significativi: **Baglio Perontillo, Baglio Maggiore, Case Cantoniere Chelbi; Baglio Mamuna, Coperta e Buttanaga, Manzo e Lazzara, Baglio Chitarra, Iudeo Maggiore e Carcitella; Baglio Messinello, Celso Pesce, Ranchibile, tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.,** posti a diverse distanze dalla estesa ed articolata area di progetto, ma comunque interessati dalla visibilità delle torri eoliche di altezza molto rilevante; il Nucleo Storico di Borgo Fazio, anch'esso tutelato come sopra, dista km 3,00 ca dalle T 19, 29, 30.*
- 2) il suddetto impianto dista km 7,00 ca. (Torre 24, 25, 26) dall'insediamento preistorico di Roccazzo (Mazara del Vallo) e 7,00 km ca. (T. 27, 28, 29) dall'insediamento preistorico di Mokarta (Salemi), ambedue Beni demaniali. Pertanto, ai fini della valutazione di competenza, si richiede elaborazione del rendering fotorealistico ante e post operam dai Beni demaniali summenzionati;*
- 3) ulteriori siti archeologici sono ubicati nelle vicinanze di torri eoliche (T 1; T 9, T 10, T 11, T 24, T 25; T 29; 27) quali quelli ai nn. 87, 100, 111, 223, 224: Baglio Peronello, Chelbi, Granozzi, Celso Pesce, Giummarella, i quali si snodano in un arco di tempo che va dall'ellenismo al medioevo.*

A

Tali realtà storico-archeologiche sono sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con riferimento all'art. 142, lettera m.

- 4) sia tratti di viabilità funzionali al complesso parco in argomento che di cavidotti MT -aerogeneratori e cabine di campo- attraversano parti del Fosso di Piraino, delle Fiumare Pellegrino ed Agezio/Canale delle Guarine, Torrente Iudeo con le relative fasce di rispetto.

Tali percorsi fluviali sono sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con riferimento all'art. 142, lettera c. Si rappresenta, altresì, che tale area risulta già interessata corposamente dalla realizzazione di parchi eolici di altre Società, dislocati anche a meridione della suddetta zona esaminata, e le osservazioni formulate da codeste Ditte suscitano non poche perplessità e preoccupazioni per le problematiche relative all'affollamento di tali macchine e per la sicurezza nei medesimi luoghi (MATTM, presentazioni di osservazioni specie ai numeri d'ingresso 52915, 55825, 55719, 54850, 5491); pertanto, occorre integrare le elaborazioni trasmesse con un layout a scala adeguata ove siano rappresentati tutti gli aerogeneratori esistenti o in progetto nelle aree contermini al previsto impianto per potere valutare eventuali effetti cumulativi ai fini paesaggistici.»

CONSIDERATO che con nota prot. n. 69188 del 25/06/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 21886 del 28/06/2021, il MiTE, a seguito della attività di analisi della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, trasmetteva una richiesta di documentazione integrativa inerente il procedimento in argomento;

CONSIDERATO che con nota prot. 22723 del 05/07/2021 la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha inoltrato alla DG Valutazioni Ambientali del MiTE e alla società proponente una richiesta di integrazioni, concernente aspetti paesaggistici e archeologici volta a chiarire alcune criticità tra le quali:

«Analisi degli impatti cumulativi potenzialmente indotti dall'impianto in progetto, nell'Area Vasta di Indagine, in cui, conformemente alle indicazioni delle Linee Guida Nazionali, siano:

- 1) rappresentati cartograficamente tutti gli altri impianti eolici esistenti, autorizzati e in corso d'autorizzazione;
- 2) prodotti fotoinserimenti con una rappresentazione dello stato dei luoghi post operam effettuata a partire da punti di vista più ravvicinati agli aerogeneratori e in cui, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, siano visibili anche gli impianti eolici di altre società.

Tali elementi non risultano infatti desumibili dalla carta prodotta della "intervisibilità cumulata";

Fotosimulazioni da e verso i nuovi aerogeneratori e opere connesse, volte a restituire realisticamente e nel complesso le interferenze prodotte (attualmente non leggibili nelle simulazioni presenti nella relazione paesaggistica, dove sono rappresentati i singoli aerogeneratori), con particolare riferimento:

- **ai beni culturali e demaniali (v. siti di Roccazzo e Mokarta) e ai centri abitati**, almeno per i beni culturali e archeologici e centri abitati più significativi che si trovino all'interno dell'area vasta. Gli elaborati infatti dovrebbero comprendere documentazione fotografica dell'interferenza tra le nuove strutture e i centri abitati e beni culturali riconosciuti come tali ai sensi del D. Lgs. 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore;
- **ai beni isolati catalogati dal Piano paesaggistico** presenti nell'area vasta, (per i quali si richiede anche una adeguata rappresentazione cartografica, ai fini di una verifica dell'interferenza), in particolare per quelli in più diretto rapporto di intervisibilità con l'impianto previsto o quelli di più significativo valore, citati dalla Soprintendenza (**Baglio Peronello, Baglio Maggiore, Case Cantoniere Chelbi; Baglio Mamuna, Coperta e Buttanaga, Manzo e Lazzara, Baglio Chitarra, Iudeo Maggiore e Carcitella; Baglio Messinello, Celso Pesce, Ranchibile, Borgo Fazio**). La sola citazione di alcuni dei beni contenuta a pag. 41 della relazione paesaggistica non consente infatti di valutare le interferenze con l'impianto;
- **alle aree contermini all'impianto sottoposte a vincolo paesaggistico**, e in particolare:
 - aree di interesse archeologico ai sensi del D. Lgs 42/2004, art. 142 c.1 lett. m, di Baglio Peronello, Chelbi e Granozzi;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



- tratti di attraversamento dei cavidotti e della viabilità delle aree tutelate ex art. 142 c.1 lett. c: Fosso di Piraino, le Fiumare Pellegrino, l'Agezio/Canale delle Guarine, il Torrente Iudeo.

Per le interferenze con le aree tutelate paesaggisticamente si richiedono anche stralci cartografici a scala più ravvicinata, comprensivi di viabilità e piazzole correttamente dimensionate.

- **a siti specifici scelti a campione tra i più significativi** con simulazioni, oltre che degli aerogeneratori, anche della nuova viabilità e del rapporto con la preesistente, che consentano di valutare le trasformazioni paesaggistiche indotte dalla realizzazione di nuove strade di accesso al sito e delle piazzole di nuova costruzione a servizio dell'impianto. »

CONSIDERATO che con nota n. 84139 del 30/07/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 26321 del 30/07/2021, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MiTE comunicava l'accoglimento della proroga dei termini di consegna, precedentemente presentata dalla società con nota prot. ENEL-ESS-371 del 19.07.2021 ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs 152/2006, stabilendo la data del 23/09/2021 per la trasmissione della documentazione integrativa comprensiva anche delle richieste del Ministero della Cultura trasmesse con la suddetta nota prot. n. 22723 del 05/07/2021;

CONSIDERATO che con nota prot. ENEL-ESSE n. 468 del 17/09/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 31887 del 24/09/2021, la società Enel Green Power comunicava alla trasmissione dei documenti integrativi, comprensivi delle integrazioni richieste dal Ministero della Cultura;

CONSIDERATO che con nota prot. 6208 del 28/12/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 43899 del 29/12/2021, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS del MiTE trasmetteva la convocazione di sopralluogo stabilito in data 11 Gennaio 2022;

CONSIDERATO che con nota prot. 16254 del 10/02/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 5159 del 11/02/2022, la DG valutazioni ambientali del MiTE comunicava la pubblicazione della documentazione integrativa, trasmessa dalla società Enel Green Power, sul portale delle valutazioni ambientali VIA-VAS unitamente al nuovo avviso al pubblico;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 11110 del 22/03/2022 la Direzione Generale ABAP ha richiesto alle competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni complessive comprendenti anche le integrazioni prodotte dalla società proponente, relative al progetto suddetto, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 8407 del 10/06/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 22302 del 13/06/2022 la Soprintendenza ai BB.CC.AA. della provincia di Trapani comunicava quanto segue:

«In riferimento alla nota di codesto Ministero della Cultura del 22.03.2022, prot. n. 11110, relativa all'oggetto (Ns prot. n. 4830 del 24.03.2022);

VISTA la documentazione consultata nel sito del MITE dalla quale si evince l'articolata ubicazione dell'impianto in argomento, costituito da 30 aerogeneratori della potenza complessiva di 126 M W, alti al mozzo m 119,00 con raggio del rotore di m 81 ,00, per un totale in altezza fino a m 200,00 e relative le integrazioni;

[...]

VISTA la comunicazione di questa Soprintendenza sull'impianto, prot. n. 9028 del 24.06.2021, che evidenziava:

[...]



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



CONSIDERATO che, dall'esame degli elaborati pervenuti, le aree d'intervento risultano inserite in un multi forme paesaggio agrario di tipo tradizionale, ricco di architetture produttive -Beni Isolati/Nuclei storici- come sopra rappresentato, comunque non gravato da vincoli paesaggistici, nonché interessate dagli effetti cumulativi, anche potenziali, derivanti dalla compresenza di più impianti di energia alternativa;

CONSIDERATO che occorre valutare l'impatto delle opere previste secondo le indicazioni di cui al D.M. 10.09.2010, nell'area contermina a quella di progetto pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori, comprensiva del raggio del rotore, all'interno della quale individuare le interferenze con Beni Culturali e Paesaggistici;

ATTESO che le turbine da collocare occuperebbero un'area molto prossima a Nuclei e Centri abitati quali ad esempio: Marsala, Ciavolo, Ciavolotto, Digerbato, Borgo Fazio.

ESAMINATA la Tavola GRE_EEC_D_26_IT_W_I 4703_00_135_00 layout_d'impianto_e_impianti_eolici_esistenti_ autorizzati_e_in_ autorizzazione, ove sono individuati tutti gli aerogeneratori di altre Ditte ed anche della stessa, questa Soprintendenza ravvisa che la medesima area risulta già interessata, con corposo e consistente affollamento, dalla realizzazione di parchi eolici di altre Società esistenti, approvati e di previsione che, congiuntamente alle 30 turbine eoliche del presente impianto, determinerebbero un effetto cumulo paesaggistico di rilevante impatto.

Per quanto sopra, valutato altresì l'impatto paesaggistico determinato dalla prossimità del previsto impianto, nel suo complesso, sui Beni e Centri abitati sopra citati, questa Soprintendenza, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 42/2004, esprime una valutazione negativa al progetto de quo, evidenziando la necessità di una rimodulazione del progetto che contempli una significativa diminuzione delle macchine eoliche, tenendo in debito conto:

- *la vicinanza degli ulteriori impianti;*
 - *la prossimità all'area sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 42/2004;*
 - *la vicinanza ai Beni Storici/Isolati, ai Nuclei e Centri Storici, ai siti d'interesse archeologico, sopra elencati.*
- Pertanto, si resta in attesa della rielaborazione in diminuzione del progetto in argomento.»;*

CONSIDERATO che con nota prot. ENEL-ESS 236 del 19/07/2022, acquisita dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR al prot.n. 1721 del 20/07/2022, la società comunicava che avrebbe proceduto ad una rimodulazione del progetto secondo quanto richiesto dalla Soprintendenza BB.AA.CC. di Trapani con nota prot. n. 8407 del 10/06/2022;

CONSIDERATO che con nota prot. ENEL-ESS 375 del 28/10/2022, acquisita dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR al prot.n. 5197 del 02/11/2022, la società comunicava l'invio del nuovo layout ridotto facendo seguito alla nota prot. ENEL-ESS 375 del 28/10/2022, allegando la seguente cartografia atta ad illustrare la nuova configurazione di progetto:






Figura 1 – Elaborato di progetto “Revisione layout su CTR”

CONSIDERATO che con nota prot. n. 5762 del 17/11/2022 la Soprintendenza Speciale per il PNRR ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni relative alla trasmissione del progetto con i nuovi layout, nell’ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 23204 del 17/02/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR al prot.n. 2292 del 17/02/2023, la Direzione Generale valutazioni Ambientali del MASE ha chiesto alla Commissione Tecnica, alla luce delle integrazioni presentate dalla Società, di voler esprimere una conferma del parere già reso con nota prot. n. 252 del 09/05/2022 od un eventuale parere integrativo;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 45682 del 27/03/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR al prot. n. 4541 in pari data, la Direzione Generale valutazioni Ambientali del MASE trasmetteva il parere con condizioni della Commissione Tecnica n. 252 del 09/05/2022, nel quale era prevista nella condizione n. 1 l’esclusione dell’aerogeneratore T3 01 e la possibilità di riconsiderare il mantenimento degli aerogeneratori per i quali dovesse essere comprovata l’interferenza con altri impianti in precedenza autorizzati, ed il parere integrativo della stessa n. 416 del 27/02/2023, nel quale esprimeva il parere favorevole al nuovo layout confermando integralmente il precedente (n. 252 del 09/05/2022) per come subordinato all’ottemperanza delle prescrizioni di indirizzo nello stesso contenute;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 4682 del 29/03/2023 la Soprintendenza Speciale per il PNRR ha sollecitato alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana la trasmissione delle valutazioni di competenza relative alla nuova configurazione progettuale, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 6542 del 30/05/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR - MIC -SS-PNRR prot. 10233 del 07/06/2023, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. della provincia di Trapani comunicava quanto segue:

«[...]

- 1) *l'intervento in argomento interessa una vasta area, pari/superiore a circa Kmq 20, dislocata a Sud della Fiumara Agezio, Pellegrino, canale delle Guarine, a Nord Ovest del Torrente Iudeo, a Nord del Fosso di Piraino, ove insistono numerosi Beni storici/Isolati, tav. 8.2, 8.5, 8.6 del PP succitato, quali, molteplici abbeveratoi, Case coloniche, e, partendo da Ovest, tra i più significativi: Baglio Peronello, Baglio Maggiore, Case Cantoniere Chelbi, Baglio Mamuna, Coperta e Buttanaga, Manzo Lazzara, Baglio Chitarra, Iudeo Maggiore e Cercitella; Baglio Messinello, Celso Pesce, Ranchibile, tutelati ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., posti a diverse distanze dalla estesa ed articolata area di progetto, ma comunque interessati dalla visibilità delle torri eoliche di altezza molto rilevante; il Nucleo Storico di Borgo Fazio, anch'esso tutelato come sopra, dista km 3,00 ca dalle T 19, 29, 30.*
- 2) *il suddetto impianto dista km 7,00 ca. (Torre 24, 25, 26) dall'insediamento preistorico di Roccazzo (Mazara del Vallo) e 7, 00 km ca. (T. 27, 28, 29) dall'insediamento preistorico di Mokarta (Salemi), ambedue Beni demaniali;*
- 3) *ulteriori siti archeologici sono ubicati nelle vicinanze di torri eoliche (T 1; T 9, T 10, T 11, T 24, T 25, T 29; 27) quali quelli ai nn. 87, 100, 111, 223, 224: Baglio Peronello, Chelbi, Granozzi, Celso Pesce, Giummarella, i quali si snodano in un'arco di tempo che va dall'ellenismo al Medioevo. Tali realtà storico- archeologiche sono sottoposte a tutela ai sensi del D. Lg.s. 42/2004, con riferimento all'art. 142, lettera m,*
- 4) *sia tratti di viabilità funzionali al complesso parco in argomento che di cavidotti MT-aerogeneratori e cabine di campo - attraversano parti del Fosso di Piraino, delle Fiumare Pellegrino ed Agezio/Canale delle Guarine, Torrente Iudeo con le relative fasce di rispetto. Tali percorsi fluviali sono sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con riferimento all'art. 142, lettera c.*

VISTA la valutazione negativa del progetto de quo ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 42/2004 da parte di questa Soprintendenza, prot. n. 8407 del 10.06.2022, "evidenziando la necessità di una rimodulazione del progetto che contempli una significativa diminuzione delle macchine eoliche, tenendo in debito conto:

- la vicinanza degli ulteriori impianti;
- la prossimità all'area sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs 42/2004,
- la vicinanza dei Beni Storici/Isolati, ai Nuclei e Centri Storici, ai siti d'interesse archeologico, sopra elencati."

CONSIDERATO che, dall'esame degli elaborati pervenuti, benché le turbine sono state diminuite a 16 come da Tavola layout ridotto Trapani 3 GRE-EEC- D-73 IT-W-1.4703 -00-XXX-00, le aree d' intervento restano inserite in un multiforme paesaggio agrario di tipo tradizionale, ricco di architetture produttive -Beni Isolati/Nuclei storici- come sopra rappresentato, comunque non gravato da vincoli paesaggistici, nonché interessate dagli effetti cumulativi, anche potenziali, derivanti dalla compresenza di più impianti di energia alternativa,

ATTESO che:

- gli aerogeneratori **9, 10, 11** restano nelle vicinanze dell'insediamento di Granozzi non esplorato e che, pertanto, potrebbe anche avere una estensione più considerevole (sito n. 111, che si snoda dall'epoca greco-classica all'età romana-imperiale, nella carta archeologica del PP dell'Ambito 2-3);
- l'aerogeneratore **12** risulta prossimo (km 1,0 circa) al Baglio Chitarra (nn. 838_03 della tavola dei Beni Storici/isolati del PP dell'Ambito 2-3), nonché alla fascia di rispetto della Fiumara Pellegrino-Agezio;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



- che l'aerogeneratore 15 è posto nelle vicinanze (m 500 circa) del Baglio Capofeto con abbeveratoio e strutture a servizio, a Nord della Fiumara Agezio (nn. 835, 836, 837);

- che gli aerogeneratori 17, 18, 19, 27 si inseriscono in un'area molto affollata specie da impianti di energia alternativa esistenti e in progetto (ad esempio: Ditte Solaning 2 Srl; Messinello Wind Srl), ossia nel comprensorio dell'ex feudo Messinello con strutture demotnoantropologiche;

- che l'aerogeneratore 27 è nelle vicinanze (m 600/300 circa) del Baglio Messinello con abbeveratoio e delle Case San Nicola (n. 380-381, 383);

- che l'aerogeneratore 29 è molto prossimo (m 400 circa) al Baglio Ricalcata con abbeveratoio (nn. 378-379);

si rappresenta che, benché le turbine sono state ridotte nel numero, permangono notevoli criticità sui luoghi ove insistono le macchine sopra indicate, venendosi a determinare impatti visivi e cumulativi di significativa rilevanza. Pertanto, si dovrà provvedere ad un riposizionamento delle stesse in altri siti maggiormente distanti dai Beni succitati o alla loro abolizione, restandone approvate con la presente nota, n. nove aerogeneratori - **8,9,10,11,13,14,16,20,30** -, benché in contesti con connotazioni essenzialmente agrarie, sempre che tali torri eoliche non interferiscono con altri progetti.

Si manifesta che per gli aerogeneratori 9, 10, 11, data la vicinanza al sito archeologico di Granozzi, la loro realizzazione è subordinata all'esito negativo di un numero congruo di saggi archeologici preventivi da concordare, attraverso un piano saggi, con la U.O. 3 — Sezione per i Beni Archeologici di questa Soprintendenza. I previsti aerogeneratori con le relative piazzole non dovranno interessare le aree sottoposte a tutela ai sensi del d.Lgs. 42/2004, art. 142, lettera c.»

CONSIDERATO il contributo del Servizio II della DG ABAP, inviato con prot. int. SS PNRR n.16292 del 02/08/2023 in cui esaminata la documentazione di progetto concorda con con i pareri e le prescrizioni delle Soprintendenze territorialmente competenti, specificando quanto segue:

« Premesso che le suddette valutazioni si riferiscono alla rimodulazione del progetto, già corredato di Documento di Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico, con una riduzione del numero di aerogeneratori da 30 a 16, si prende atto delle criticità in ordine agli aspetti archeologici e paesaggistici segnalate dalla Soprintendenza, che, oltre a rilevare la decurtazione non significativa degli elementi, evidenzia come la loro collocazione permanga altamente problematica soprattutto in considerazione degli impatti visivi e cumulativi.

L'Ufficio esprime parere positivo alla realizzazione di nove dei sedici aerogeneratori proposti (8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 30), subordinandolo, nel caso degli elementi 9, 10, 11 prossimi al sito di Granozzi, all'esito negativo di sondaggi archeologici preventivi.

Ciò richiamato, in ordine agli aspetti archeologici, si concorda con la Soprintendenza sulla necessità di attivare per le aree delle torri 9, 10, 11 le successive fasi di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del vigente art. 41, c. 4 e del correlato allegato I.8, art. 1, c. 4 e 7 del D. Lgs. n. 36/2023, tenuto conto del rischio archeologico di grado elevato. Al margine si segnala che, in considerazione della presenza antropica diffusa e di ampia diacronia nel territorio in parola, così come anche delineata nello stesso DVPIA, si suggerisce di prevedere per i restanti sei aerogeneratori e per le opere di connessione alla RTN la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera, con modalità da concordarsi con la Soprintendenza.

Si sottolinea, inoltre, che, sebbene il c. 2-sexies dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 – introdotto dall'art. 19, comma 2, lettera c) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 – svincoli l'adozione del parere e del provvedimento di VIA dalla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, vigente pro tempore e attualmente sostituito dal menzionato art. 41, c. 4 del D. Lgs. n. 36/2023, o dall'esecuzione di saggi archeologici preventivi prevista dal D.Lgs. n. 42/2004, la loro realizzazione resta comunque preordinata all'avvio dei lavori.

Al riguardo, si rammenta infine che il rinvenimento di resti archeologici nel corso delle indagini prescritte potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – ulteriori approfondimenti di indagine oltre che modifiche, anche sostanziali, del progetto ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'intervento.»



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



PRESO ATTO delle osservazioni pervenute e pubblicate sul sito delle Direzione Generale valutazioni Ambientali del MASE tra le quali:

- Società AMUNI srl, che rileva l'interferenza tra i cavidotti dell'impianto Trapani 3 relativi alla sottostazione elettrica ed i cavidotti dell'impianto MRS-AMUNIO3 con le cabine elettriche e con la linea elettrica di E-Distribuzione;
- Società MESSINELLO WIND –ID 5749 - che rileva l'interferenza [...] per cui la realizzazione della sottostazione MT/AT dell'impianto "TRAPANI 3" sarà posta a breve distanza da quella prevista per l'impianto MESSINELLO con conseguente aumento dell'impatto visivo;
- Società EDISON RINNOVABILI SPA che rileva nella documentazione presentata dal Enel GP per il progetto Trapani 3 la mancanza dei riferimenti di dettaglio in merito alla soluzione tecnica per le opere di rete quali "Ampliamento della stazione a 220kV di Partanna, nuovo elettrodotto aereo a 220 kV di collegamento tra la futura SE "Partanna 2" e il futuro ampliamento " mancando di tale approfondimento che invece altri operatori si sono impegnati a sviluppare in collaborazione con TERNA per il potenziamento necessario , potrebbe risultare gravemente lesiva dei progetti in fase di sviluppo";
- Città di Mazara del Vallo – III settore servizi alla città ed alle imprese servizio edilizia e attività produttive, che riscontra la carenza di una corretta valutazione d'incidenza ambientale specificatamente per il cumulo degli impianti e l'interferenza con il sistema faunistico-migratorio;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico e relative opere connesse nei comuni di **Mazara del vallo (TP), Marsala (TP), Salemi (TP) e Trapani (TP)** le cui opere prevedono l'installazione di nuovi aerogeneratori, la posa dei cavidotti in media tensione e la connessione a una sottostazione di trasformazione, in condivisione con altri produttori, inoltre l'elettrodotto interrato di connessione alla stazione RTN "Partanna 2" essendo in condivisione con altri produttori è quindi escluso dalla presente istanza, poiché è relativo ad altri proponenti. L'intervento di costruzione dell'impianto eolico prevede l'installazione di *30 nuovi aerogeneratori, ridimensionati a 16 con la presentazione del nuovo layout (GRE-EEC- D-73 IT-W-1.4703 -00-XXX-00 Tavola layout ridotto Trapani 3)*, di ultima generazione, con dimensione del diametro fino a 170 m, altezza massima **fino a 200 metri** e potenza massima pari a **4,2 MW** ciascuno. Al fine di garantire l'accesso alle aree destinate alle turbine, è prevista la realizzazione di nuove piazzole per il montaggio degli aerogeneratori e la progettazione di nuovi tratti di viabilità interna, con adeguamenti alla viabilità esistente. È previsto inoltre l'utilizzo di aree temporanee per il Site Camp e per lo stoccaggio di materiale progettuale (Temporary Storage Area). Sarà parte dell'intervento anche la realizzazione del nuovo sistema di cavidotti interrati MT e la connessione ad una sottostazione di trasformazione esistente, in condivisione con altri produttori. L'impianto eolico sarà connesso in antenna alla stazione di smistamento di nuova realizzazione denominata "Partanna 2", tramite cavidotto 220 kV in progetto da altri proponenti. Durante la fase di cantiere, sarà necessario approntare due aree dell'estensione ciascuna di circa 5000 mq da destinare al site camp e ad aree di stoccaggio temporanee. L'utilizzo di tali aree sarà temporaneo, al termine del cantiere verrà ripristinato agli usi naturali originari;

CONSIDERATO che l'ambito in cui si inserisce l'impianto con le opere connesse è caratterizzato da basse e ondulate colline argillose, interrotte da rilievi montuosi calcarei o da formazioni gessose che nella parte meridionale, si affacciano sul mare Tirreno e scendono verso la laguna dello Stagnone e il mare d'Africa formando differenti paesaggi: il golfo di Castellammare, **i rilievi di Segesta e Salemi**, la valle del Belice. Il



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



territorio di Segesta e di Salemi è quello più interno e più montuoso, prolungamento dei rilievi calcarei della penisola di S. Vito, domina le colline argillose circostanti, che digradano verso il mare. Da questi rilievi si diramano radialmente i principali corsi d'acqua (Birgi, Mazaro, Delia) mentre Salemi domina un vasto territorio agricolo completamente disabitato, ma coltivato, che si pone tra l'arco dei centri urbani costieri e la corona dei centri collinari (Calatafimi, Vita, Salemi). Tre gli elementi caratterizzanti il paesaggio di questo vasto territorio: la *complessa idrografia*, i *borghi agrari*, la *forte vocazione agricola* dell'economia. Infatti, l'intero paesaggio è variamente solcato da torrenti, fiumare, fiumi che disegnano un paesaggio prevalentemente pianeggiante. Dal fiume Fittasi e dal torrente Canalotti a Nord, al torrente Misiliscemi a Ovest, dal fiume Bordino al fiume della Cuddia o al Balata che convergono al fiume Borronia, fino al fiume Marcanzotta al centro del territorio, alimentato, da Sud, dal torrente Zaffarana e **dalle fiumare Pellegrino e Agezio**, le leggere ondulazioni delle frequenti timpe, mai superiori ai 300 m di quota, appaiono come circondate da un reticolo di vegetazione spontanea alternato ai filari giustapposti e ordinati delle vigne e ai quadrilateri schiariti dal sommovimento della terra pronta a ricevere il maggese. Sui corsi d'acqua e i valloni, infatti, si rinvengono frammenti di aspetti delle cenosi riparali, ed anche frammentarie formazioni di tamerici segnano il vasto panorama di queste colline interne, con segno sinuoso che interrompe il tessuto altrimenti continuo delle colture. La rete dei corsi d'acqua fornisce altresì un habitat adeguato a varie specie d'anfibi, nonché ad alcuni uccelli come la cannaiola e l'usignolo. Montagna Grande costituisce, in questo territorio, il nodo principale della rete ecologica degli ambienti rupicoli. A Occidente di Montagna Grande s'incontra la depressione morfologica di Case Galiffi, sede dell'impluvio Fosso Fastaia, le cui acque alimentano la diga del Rubino. Il lago Rubino (creato nella prima metà del Novecento con la diga artificiale), compreso tra le propaggini di Montagna Grande e i due timponi Volpara e Cancellieri, addolcisce il paesaggio con i riflessi argentei dello specchio d'acqua. Esso costituisce una zona umida importante per la sosta e anche per la nidificazione di alcune specie di uccelli acquatici, come lo svasso maggiore, il tuffetto, la folaga.

CONSIDERATO E VALUTATO inoltre che, la *vocazione agricola* del territorio si caratterizza anche per elementi di spicco rientranti nel sistema abitativo/rurale (bagli, magazzini, case e aggregati rurali) isolati in estensioni considerevoli. Fenomeno più recente, che comunque punteggia il paesaggio con nuove presenze significativamente costruite, è la realizzazione di numerose cantine e oleifici. Altro elemento d'identità del paesaggio sono i borghi rurali: Borgo Bassi e Borgo Fazio, fondati come borghi agricoli di servizi in aree desolate, nell'ambito della riforma agraria attuata, in Sicilia, dall'Ente di Colonizzazione del Latifondo Siciliano;

VISTO che, in riferimento alla strumentazione urbanistica vigente, l'impianto con le opere di connessione ricade all'interno dell'ambito di Paesaggio individuato dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale Sicilia approvato con (D.A. n. 6080 del 21/05/1999) **Ambito di Paesaggio n. 3 "Aree delle colline del Trapanese"**;

VISTO che l'impianto, completo di opere di connessione, ricade all'interno del **Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani ambito 2- 3** (aerea del campo eolico, cavidotto e stazione di consegna rete utente) adottato con D.A. 6683 del 29/12/2016; e che le opere, **sono ricomprese nel paesaggio locale 16. art. 36 delle N.T.A. "Marcanzotta"**;

CONSIDERATO che, come disciplinato dall'art. 20 (articolazione delle Norme) TITOLO III – (Norme per paesaggi locali) delle N.T.A. del Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, per ogni Paesaggio locale, sulla base degli scenari strategici che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche sono state perimetrare le aree sensibili alle opere e agli interventi di trasformazione del territorio per le quali sono stati individuati tre diversi livelli di tutela;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



VISTE le componenti di tutela limitrofe all'impianto eolico e le prescrizioni contenute nei succitati strumenti di pianificazione, relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del Codice, riferite ai contesti interferiti e posti in aderenza all'impianto ed alle relative opere connesse, quali:

16a. Nuclei storici (Fulgatore, Ummari, Borgo Bassi, Borgo Fazio) - Livello di tutela 1. Che per gli obiettivi specifici prescrive misure orientate a:

- recupero e riqualificazione dei paesaggi urbanizzati tramite piani e/o progetti finalizzati a dare qualità urbana e forma all'insediamento;
- conservazione dei beni isolati qualificanti e caratterizzanti individuati dal Piano e dagli strumenti urbanistici, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l'organizzazione delle aree verdi;

16b. Paesaggi fluviali, aree di interesse archeologico comprese - Livello di tutela 1. Che per gli obiettivi specifici prescrive misure orientate a:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche;
- salvaguardare la rete ecologica che andrà potenziata;

16c. Aree di interesse archeologico - Livello di tutela 1. Che per gli obiettivi specifici prescrive misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo deve essere preceduto da indagini archeologiche preventive e in ogni caso deve avvenire sotto la sorveglianza di personale della Soprintendenza.

16d. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01) - Livello di tutela 1. Che per gli obiettivi specifici prescrive misure orientate a:

- conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;

ESAMINATI i contenuti della documentazione presentata dal proponente comprensiva del nuovo layout dell'impianto con riduzione del numero delle turbine da 30 a 16;

PRESO ATTO delle valutazioni, sopra riportate pervenute dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani;

CONSIDERATO che al fine di *"valutare il rapporto tra l'impianto eolico e la preesistenza dei luoghi"* le Linee Guida di cui al DM 10/09/2010 stabiliscono, tra l'altro, che si deve "prevedere un'analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue componenti, naturali ed antropiche, così come anche un'analisi dell'evoluzione storica del territorio", nonché effettuare un'analisi dell'interferenza visiva anche attraverso *"la ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici"* presenti nell'area vasta, determinata dall'ambito distanziale pari a non meno di 50 volte l'altezza totale degli aerogeneratori proposti, pari in questo caso a 10 Km, considerata l'altezza complessiva degli aerogeneratori di 200 m.;



CONSIDERATO che l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico calcolata nel *buffer* distanziale di 10 km sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, è caratterizzata dalla presenza di un importante patrimonio culturale tutelato ai sensi del D.Lgs 42/04 e nello specifico:

1) BENI PAESAGGISTICI tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/04:

- **"Centro storico di Salemi"** vincolato con decreto del 28/05/1997, **distante circa 9,5 Km** da T3 30 in direzione sud-est

2) BENI PAESAGGISTICI tutelati ai sensi dell'art. 134 lett. c) e del D.Lgs. 42/04: ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell'art. 136 e sottoposti a tutela da Piano Paesaggistico del Codice dei Beni Culturali:

- **"Paesaggio delle Timpe e agrario tradizionale"** vincolato ai sensi dell'art. 134 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, **distante circa 3,6 Km** da T3 30 in direzione nord-ovest;
- **"Montagnola di Borranìa"** vincolato ai sensi dell'art. 134 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, **distante circa 3,6 Km** da T3 14 in direzione nord;
- **"Paesaggio degli uliveti e seminaturale"** vincolato ai sensi dell'art. 134 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, **distante circa 5,1 Km** da T3 30 in direzione sud-est;
- **"Colture agricole tradizionali di pregio"** vincolato ai sensi dell'art. 134 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, **distante circa 5,1 Km** da T3 08 in direzione nord-ovest;
- **"Sciare di Marsala"** vincolato ai sensi dell'art. 134 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, **distante circa 4,2** da T3 08 in direzione sud-est;
- **"Borgo Fazio"** vincolato ai sensi dell'art. 134 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, **distante circa 2 Km** da T3 20 e 30 in direzione sud-est;

3) BENI PAESAGGISTICI: aree e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1), lett. b), c), f), g), m):

3.1) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera b) *"I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi"*:

- **Lago Rubino:** a **circa 3,6 Km** da T3 30 in direzione nord-est;

3.2) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera c): *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"*:

- **Canale Mazzimperi,** **distante circa 700 mt** da T3 08 in direzione sud;
- **Fiume Pellegrino,** **distante circa 600 mt** da T3 13 in direzione sud ed interferito dal cavidotto di collegamento;
- **Fiumara Agezio,** in **aderenza** a T3 20 in direzione nord, **distante circa 90 mt** da T3 16 in direzione ovest e **100 mt** da T3 30 in direzione ovest ed **interferita dal cavidotto** di collegamento;

3.3) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lett g): *"I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"*:

- **Area Boscata in c.da Capofeto,** **distante circa 500 mt** da T3 16 in direzione sud;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



3.4) Beni paesaggistici vincolati ope legis, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m): "Zone di interesse archeologico":

- **C.da Chitarra Granozzi** (comune di Mazara del Vallo) – area di frammenti fittili – Età classica; età ellenistica; età repubblicana; età imperiale romana, distante dagli aerogeneratori T3 08-09-010-11 **rispettivamente 800 mt-500mt- 200mt e 600mt** in direzione sud;
- **C.da Ranchibile** (comune di Salemi) – area di frammenti fittili – Età ellenistica; età romana repubblicana; età romana imperiale, distante circa 900 mt da T3 30 in direzione est;

4) BENI CULTURALI: Beni tutelati ai sensi della parte II del Dlg. 42/2004, articoli 10:

- **Mazara – C.da Roccazzo** - vincolo archeologico ex L. 1089/1939 - DA n. 2323 del 29/09/1986 – Insediamento Neolitico seconda metà del III millennio a.C.: **a circa 7,5 Km** dall'aerogeneratore T3-08 in direzione sud-ovest;
- **Salemi – Mokarta Cresta di Gallo** - vincolo archeologico ex L. 1089/1939 - D.P.R.S. n. 133/A del 29/11/1977 – Villaggio necropoli, bronzo antico medio tardo XXII-X sec. a.C.: **a circa 6,5 Km** dall'aerogeneratore T3-30 in direzione sud-ovest;
- **Salemi – Monte Polizzo** - vincolo archeologico ex L. 1089/1939 - D.P.R.S. n. 133/A del 29/11/1977 – Indigeno ellenizzata, VII sec.a.C.; VI sec.a.C.; V sec.a.C.; IV sec.a.C.: **a circa 7,5 Km** dall'aerogeneratore T3-30 in direzione ovest;

CONSIDERATO, con riferimento ai BENI ISOLATI, l'assetto derivante dal Piano Territoriale Paesistico Regionale – Parte III elenco dei Beni Culturali ed Ambientali (area in cui ricade l'impianto eolico) circoscritto all'area di riferimento, buffer di 10 Km, e in particolare al sistema antropico, articolazione per sistemi e componenti - Sottosistema insediativo – 9.7 Beni Isolati, quali "elementi che connotano il paesaggio siciliano, sia esso agrario e rurale ovvero costiero e marinaro, costituiti da una molteplicità di edifici e di manufatti di tipo civile, religioso, difensivo, produttivo, estremamente diversificati per origine storica e per caratteristiche architettoniche e costruttive, Bagli, masserie, casali, fattorie, aziende, ecc., costituiscono il fenomeno insediativo e architettonico più rilevante dei territori extraurbani per la densità del fenomeno stesso, ma spesso anche per la rilevanza architettonico-monumentale e per la capacità di connotazione del paesaggio", tra cui nello specifico:

1. **Baglio Capofeto**, architettura produttiva – D1, elenco n. 835: posta a una distanza minima di **1,2 Km** da T3 13, in direzione sud e 1,1 da T3 13 sud;
2. **Baglio Chitarra**, architettura produttiva – D1, elenco n. 838: posta a una distanza minima di **1 Km** da T3 11, in direzione nord;
3. **Baglio Messinello**, architettura produttiva – D1, elenco n. 380: posta a una distanza minima di **1,9 Km** da T3 16 in direzione est;
4. **Baglio Ricalcata**, architettura produttiva – D1, elenco n. 378: posta a una distanza minima di **1,2 Km** da T3 20 in direzione sud;
5. **Baglio Ranchibile**, architettura produttiva – D1, elenco n. 818: posta a una distanza minima di **1,1 Km** da T3 30 in direzione est;
6. **Baglio Celso Pesces**, architettura produttiva – D1, elenco n. 377: posta a una distanza minima di **2,1 Km** da T3 20 in direzione sud-est;
7. **Chiesa Borgo Fazio** architettura religiosa – B2, elenco n. 774: posta a una distanza minima di **2 Km** da T3 20 in direzione nord;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che l'impianto si inserisce in un'area posta a sud della fiumara Agezio, Pellegrino e canale delle Guarine ed a nord-ovest del torrente Iudeo ove sono presenti numerosi beni isolati, case coloniche e abbeveratoi, nonché poco distante dall'insediamento preistorico di *Rocazzo* e *Mokarta*;

VISTA la valutazione negativa del progetto da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani con nota n. 8407 del 10/06/2022 nella quale si evidenziava :

"la necessità di una rimodulazione del progetto che contempli una significativa diminuzione delle macchine eoliche, tenendo in debito conto:

- *la vicinanza degli ulteriori impianti;*
- *la prossimità all'area sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs 42/2004,*
- *la vicinanza dei Beni Storici/Isolati, ai Nuclei e Centri Storici, ai siti d'interesse archeologico, sopra elencati."*

CONSIDERATO che, nonostante la rimodulazione del layout di progetto diminuisca a 16 le turbine eoliche, le stesse restano inserite in un multiforme paesaggio ricco di architetture produttive, beni isolati e nuclei storici come sopra descritto, nonché già interessato dalla compresenza di più impianti di energia da fonti alternative, fonte di rilevanti impatti cumulativi;




Figura 2 – Elaborato di progetto "GRE_EEC_D_26_IT_W_14703_00_135_00"-layout d'impianto ed impianti eolici esistenti autorizzati ed in autorizzazione

CONSIDERATO E VALUTATO che, come si evince chiaramente dagli elaborati di progetto, l'area interessata dall'intervento risulta già gravemente compromessa ed alterata dalla presenza di numerosi impianti di energia da fonti alternative e che la realizzazione di ulteriori 16 aerogeneratori – benché ridotti rispetto al layout iniziale- alti ben 200 metri, porterebbe ad un ulteriore appesantimento degli impatti cumulativi derivanti nonché alla formazione di un evitabile "effetto selva";

VALUTATO nello specifico che:

- gli aerogeneratori **9, 10, 11** restano nelle vicinanze dell'**insediamento di Granozzi** non esplorato e che, pertanto, potrebbe anche avere una estensione più considerevole (sito n. 111, che si snoda dall'epoca greco-classica all'età romana-imperiale, nella carta archeologica del PP dell'Ambito 2-3);
- l'aerogeneratore **12** risulta prossimo (km 1,0 circa) al **Baglio Chitarra** (nn. 838_03 della tavola dei Beni Storici/isolati del PP dell'Ambito 2-3), nonché alla fascia di rispetto della **Fiumara Pellegrino-Agezio**;
- che l'aerogeneratore **15** è posto nelle vicinanze (m 500 circa) del **Baglio Capofeto** con abbeveratoio e strutture a servizio, a Nord della **Fiumara Agezio** (nn. 835, 836, 837);
- che gli aerogeneratori **17, 18, 19, 27** si inseriscono in un'area già gravemente compromessa specie da impianti di energia alternativa esistenti e in progetto (Solaning 2 Srl; Messinello Wind Srl), e rientrante nel comprensorio dell'ex feudo Messinello con strutture demoetnoantropologiche;
- che l'aerogeneratore **27** è nelle vicinanze (m 600/300 circa) del **Baglio Messinello** con abbeveratoio e delle Case San Nicola (n. 380-381, 383);
- che l'aerogeneratore **29** è molto prossimo (m 400 circa) al **Baglio Ricalcata** con abbeveratoio (nn. 378-379);



Figura 3 – Elaborato di progetto “GRE_EEC_D_26_IT_W_14703_00_135_00”-layout d’impianto ed impianti eolici esistenti autorizzati ed in autorizzazione- stralcio fotosimulazione turbina T3 27.

CONSIDERATO che il Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, nelle Norme Tecniche di Attuazione” al Titolo V “**Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio**”, art. 45 “Definizioni”, ha definito tra gli “*interventi di rilevante trasformazione del paesaggio*” anche “*gli impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell’energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici*” prevedendo, in particolare, le seguenti prescrizioni per gli impianti energetici:

- “*nei territori, non soggetti a tutela ai sensi dell’art.134 del d.lgs.42/04, caratterizzati dalla presenza di masserie e fabbricati rurali censiti nell’elenco dei beni isolati di cui al presente Piano Paesaggistico, dovranno essere salvaguardate le relazioni degli aspetti percettivi e visuali.*”
- “*La realizzazione di impianti eolici non è consentita nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell’art. 134 del Codice. Considerata la particolare conformazione del territorio della provincia di Trapani, dove l’intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata, si dovrà valutare, nelle restanti parti del territorio provinciale, la compatibilità della loro realizzazione, con la facoltà di precluderla, con i beni paesaggisticamente tutelati al fine di salvaguardare gli aspetti panoramici e l’integrità degli scenari delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.*”;

CONSIDERATO che il progetto presenta alcuni elementi di criticità rispetto agli obiettivi di tutela espressi nel Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3 e delle prescrizioni dettate per i contesti paesaggistici tutelati (regimi normativi);

VISTO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali;

CONSIDERATO che le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell’ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l’esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall’art. 9, comma 2, della Costituzione, nell’ambito dei principi fondamentali e dalla Convenzione europea del paesaggio*;

RITENUTO, per quanto sopra, di dovere condividere l’esclusione operata dalla Soprintendenza di Trapani degli aerogeneratori T3 12 -T3 15 -T3 17 –T3 18 -T3 19 - T3 27 -T3 29 per le ragioni esposte in premessa;

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Trapani ha dichiarato di esprimere il proprio parere anche ai fini della valutazione paesaggistica di propria competenza ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004;

A conclusione dell’istruttoria inerente alla procedura in oggetto, condivise le valutazioni della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, considerato il contributo istruttorio del servizio II della DG Abap, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la relazione Paesaggistica, le integrazioni pervenute e tutta la documentazione prodotta nell’ambito della procedura;

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

subordinato al rispetto delle condizioni di seguito riportate:



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



La realizzazione dell'impianto è subordinata alla presentazione e valutazione positiva del progetto delle opere di connessione, con la soluzione tecnica autorizzata da TERNA per il collegamento dell'impianto e la consegna dell'energia prodotta alla stazione RTN "Partanna 2",

1. Non dovranno essere realizzati gli aerogeneratori T3 12 -T3 15 -T3 17 -T3 18 -T3 19 - T3 27 -T3 29.

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva - Progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani.

2. La realizzazione degli aerogeneratori T3 9-T3 10-T3 11 è subordinata all'esito negativo dei saggi archeologici preventivi da concordare con l'Unità operativa 3-Sezione per i beni archeologici della Soprintendenza di Trapani nell'area limitrofa al sito archeologico di Granozzi;

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva - Progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani.

3. Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici

- a) Le opere relative alla realizzazione degli aerogeneratori e delle relative piazzole non dovranno interessare aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 142 c.1 lett.c del D. Lgs. 42/2004);

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale - paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva - Progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani.

- b) L'orientamento e i tracciati delle nuove viabilità e delle piazzole di supporto agli aerogeneratori dovranno individuare e seguire quanto più possibile le trame esistenti e i segni del paesaggio leggibili (percorsi esistenti, filari di alberi, regole di insediamento), in modo che le opere accessorie ai manufatti dell'impianto non creino un sistema incongruente con le regole del paesaggio; in sede di progetto esecutivo dovrà essere prodotto un documento che rappresenti l'inserimento delle nuove opere, con sovrapposizione alle foto aeree *ante-operam* e *post-operam* per ogni aerogeneratore;

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale - paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva - Progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Ministero della Cultura – SS-PNRR



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Ente coinvolto: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;

- c) Ogni attenzione dovrà essere posta per limitare gli impatti nella fase della cantierizzazione e per ristabilire lo stato dei luoghi, e per le opere connesse alle nuove installazioni, allo stato *ante operam*. Dovrà essere presentato inoltre il progetto dell'itinerario definitivo prescelto per la viabilità di cantiere, con la precisazione di tutte le modifiche alla viabilità necessarie per il trasporto al sito delle componenti, ben documentate, specialmente in quanto interferenti con tracciati storici, e in generale strade di portata minuta, caratterizzate da una grande integrazione con il paesaggio circostante. Le attività di cantiere per le aree, viabilità compresa, interessate da attività durante il cantiere ma non in fase di esercizio, dovranno essere documentate e attestate con una relazione da produrre a fine lavori.

Ambito di applicazione: componenti ambientali/patrimonio culturale - paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva - Progettazione esecutiva;

IN CORSO D'OPERA - Fase di Cantiere (Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera)

POST OPERAM - Fase precedente la messa in esercizio - Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo (pre-esercizio)

Verifica di ottemperanza: Ministero della Cultura – SS-PNRR

Ente coinvolto: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani

- d) Dovranno essere prodotti elaborati grafici che illustrino la soluzione tecnica autorizzata da TERNA per il collegamento dell'impianto e la consegna dell'energia prodotta alla stazione RTN "Partanna 2", comprendendo ogni intervento previsto

Ambito di applicazione: componenti ambientali/patrimonio culturale - paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva - Progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Ministero della Cultura – SS-PNRR

Ente coinvolto: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;

4. Per quanto concerne gli aspetti archeologici

- a) Dovrà essere effettuata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 41 c.4 e del correlato allegato I.8, art. 1, c.4 del D.Lgs n. 36/2023 nell'area di installazione degli aerogeneratori T3 9-T3 10-T3 11;

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:



ANTE OPERAM - Fase propedeutica alla progettazione esecutiva (Fase precedente alla progettazione esecutiva);

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani

- b) Dovrà essere concordato con l'U.O.3. sezione beni archeologici della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, per l'approvazione, un piano saggi da eseguire nell'area di installazione degli aerogeneratori T3 9-T3 10-T3 11 limitrofi al sito archeologico di Granozzi ;

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase propedeutica alla progettazione esecutiva (Fase precedente alla progettazione esecutiva);

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani

- c) Dovrà essere prevista la sorveglianza continuativa in corso d'opera nelle aree in cui saranno realizzati gli aerogeneratori T3 8- T3 13- T3 14- T3 16- T3 20- T3 30 e per tutte le opere connesse o movimento terra, ivi comprese quelle preliminari e di cantierizzazione;

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

CORSO D'OPERA – Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP
(Arch. Gilda di Pasqua)



Il Dirigente del Servizio V DG ABAP
(Arch. Rocco Rosario Tramutola)



Il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT